

## **STATUTO DI ANFFAS BRESCIA ONLUS**

### **Titolo Primo: sede, fini e risorse economiche**

Art.1 - COSTITUZIONE

Art. 2 – SEDE

Art. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3.1 –ADESIONE ALL'ANFFAS NAZIONALE

Art. 4 – RISORSE ECONOMICHE

### **Titolo Secondo : Soci**

Art. 5 – SOCI

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

## **Titolo Terzo: Organi Sociali**

**Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 7bis - CARICHE SOCIALI**

**Art. 8 – ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

**Art. 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI  
E DELIBERATIVI**

**Art. 10 – ASSEMBLEE: POTERI**

Art.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO:  
COMPOSIZIONE

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO:  
FUNZIONAMENTO

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO:  
DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DIRETTIVO

Art. 16 – COLLEGGIO DEI REVISORI DEI  
CONTI

## **Titolo Quarto: Norme amministrative**

Art. 17 – BILANCIO ED AVANZI DI  
GESTIONE

Art. 18 – DURATA  
DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 – SCIoglimento

## Art. 20 – NORME DI RINVIO

### **Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economiche**

### **Articolo 1 – COSTITUZIONE**

E' istituita "l'Associazione  
Famiglie di Disabili Intellettivi e  
Relazionali ANFFAS

ONLUS di Brescia". In breve  
denominabile anche "ANFFAS  
Brescia ONLUS "

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con

terzi.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo struttura dell'unitaria struttura di

ANFFAS ONLUS ai sensi del  
D.Lgs. 460/1997 e come  
determinato nell'atto

costitutivo e nello Statuto  
dell'ANFFAS ONLUS

## **Articolo 2 – SEDE**

L'associazione ha sede in  
Brescia; l'associazione  
esaurisce le proprie finalità

statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

La sede legale può essere trasferita in altro città solo con una delibera

dell'assemblea straordinaria del Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto;



Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini

comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere

tempestivamente informati del trasferimento della sede.

## **Articolo 3 – FINALITA' E ATTIVITA'**

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue

esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e

sociosanitaria, della  
promozione e sollecitazione  
della ricerca scientifica, della

formazione, della  
beneficenza, della tutela dei  
diritti civili a favore di persone

svantaggiate in situazioni di  
disabilità intellettiva e

relazionale ed alle loro  
famiglie

affinché a tali persone sia  
garantito il diritto inalienabile  
ad una vita libera e tutelata, il

più possibile indipendente nel  
rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere

parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Onlus Nazionale,

anche attraverso lo sviluppo

di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con le Amministrazioni locali e con i Centri

pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo,

giudiziario ed extra-giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e

delle loro famiglie;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla

disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile

informazione di carattere sanitario e sociale ed



operando per ridurre

l'Handicap;

d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel

mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

e) qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado;

f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie,

assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione,

strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili

intellettivi e relazionali e delle

loro famiglie, favorendo la  
consapevolezza di un

problema sociale, non privato;

g) promuovere, costituire,  
amministrare organismi  
editoriali per la pubblicazione  
e

la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la

categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che

per la loro particolare

disabilità, intellettiva e  
relazionale, anormalità su  
base organica del

comportamento e del  
carattere, non possono  
rappresentarsi.

Unicamente per il  
perseguimento degli scopi  
sociali l'associazione potrà  
compiere

tutte le operazioni immobiliari,  
mobiliari o finanziarie, ivi  
compresa la concessione di

garanzie reali o personali in

favore proprio o di terzi,  
nonché la trasformazione del

patrimonio anche tramite  
donazioni, anche modali, nel  
rispetto della congruità

dell'operazione e dei fini  
statutari.



L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle

stesse direttamente connesse.

## **3.1 ADESIONE ALL'ANFFAS ONLUS NAZIONALE**

Le attività di cui all'art. 3  
vengono esercitate in  
coerenza con le indicazioni  
fornite

dall'ANFFAS Nazionale.  
L'associazione aderisce alle  
modalità di attuazione degli

scopi associativi, che sono stabiliti da ANFFAS Onlus Nazionale nei modi e nei

termini definiti dal proprio regolamento.

## Articolo 4 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali

- contributi dei Soci

- contributi di privati

- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche

anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

- contributi di organismi  
Internazionali

- lasciti e donazioni

- rimborsi o corrispettivi  
derivanti da convenzioni per  
l'esercizio delle attività

istituzionali

- qualsiasi altra entrata  
derivante dalle attività  
istituzionali e/o connesse nei

limiti di cui al D.Lgs.  
460/1997

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in

caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di



esclusione dall'Associazione  
può farsi luogo alla  
ripetizione di quanto versato

all'Associazione.

I versamenti non creano altri  
diritti di partecipazione,  
segnatamente, non creano

quote indivise di  
partecipazione trasmissibili  
a terzi, né per successione a  
titolo

particolare, né per  
successione a titolo  
universale.

L'Associazione utilizza per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio

che le verrà fornito dall'ANFFAS Onlus Nazionale nei modi e termini determinati

dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

## **Titolo Secondo: Soci**

### **Articolo 5 – SOCI**

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si

distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori,

curatori o affiliati di  
disabili intellettivi e  
relazionali, verso cui  
l'attività

del'Associazione è  
rivolta, in numero non  
superiore a tre per ogni  
disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

Sono le persone che

prendono parte e  
collaborano alla vita  
dell'Associazione

da almeno un anno, i  
soci Amici sono iscrिवibili  
secondo le modalità  
stabilite nel



regolamento.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i Soci Ordinari ed

Amici, sono tenuti al  
pagamento di una quota  
annuale

deliberata  
dall'Assemblea, da  
versarsi con le modalità  
previste dal Consiglio

# Direttivo.

Il diritto di voto  
all'Assemblea spetta a  
tutti i Soci Ordinari ed  
Amici, in regola con il

pagamento della quota

associativa.ed iscritti da almeno due mesi.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e

non è ammessa la  
temporaneità di  
partecipazione alla vita  
associativa..

I Soci hanno il diritto ad  
eleggere gli Organi  
amministrativi  
dell'Associazione e ad

essere informati sulle  
attività della stessa.

I Soci sono obbligati  
all'osservanza dell'atto  
costitutivo, dello Statuto,  
dei regolamenti

e delle deliberazioni  
eventualmente adottate  
dei competenti Organi  
sociali in

conformità alle norme  
statutarie.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale

## **Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO**

L'appartenenza



all'Associazione cessa:

a) per dimissioni, che  
devono essere  
presentate per iscritto  
al Consiglio Direttivo

b) per esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea dei Soci per i seguenti

casi:

-in caso di morosità nel  
pagamento della quota  
annuale che persista al  
30/06

dell'anno in corso

-in caso di gravi  
comportamenti  
incompatibili con le  
finalità  
dell'Associazione,

tali da arrecare danni  
moralì o materiali gravi  
all'Associazione stessa

o per

grave inadempienza  
agli obblighi assunti ai  
sensi dell'atto  
costitutivo, dello

statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

## **Titolo Terzo: Organi Sociali**

### **Articolo 7 –**

### **ORGANI**

### **DELL'ASSOCIAZIO**

# NE

L'Associazione  
realizza il  
conseguimento dei  
suoi scopi attraverso  
l'azione dei suoi

Organi impegnati  
all'attuazione e al  
rispetto del presente  
Statuto, nell'ambito  
dei

programmi approvati  
dall'assemblea.



**Gli organi  
dell'Associazione  
sono:**

**1) l'Assemblea dei  
Soci**

2) il Consiglio  
Direttivo

3) il Presidente

4) il Collegio dei

# Revisori dei Conti

## **Articolo 7 bis – CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali  
sono riservate ai  
Soci, con

l'eccezione della  
carica di Revisore  
dei

Conti alle quali  
possono accedere  
anche non Soci che

eventualmente  
possono

essere retribuiti..  
L'eleggibilità alle  
cariche sociali, la  
presentazione delle

candidature,

le incompatibilità, le  
modalità e i limiti  
delle sostituzioni  
sono disciplinate dal

# Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni  
carica elettiva  
presente negli  
Organi statutari,

senza eccezioni di

sorta, dura un  
quadriennio; viene  
esercitato  
nell'osservanza  
dello Statuto e del



Regolamento e nel  
rispetto dell'art.  
2391 cc.

Il Consiglio Direttivo  
dichiara la  
decadenza del

componente elettivo  
che, senza

giustificato motivo,  
non interviene a tre  
riunioni consecutive.

Tutte le votazioni  
sono palesi, salvo  
quelle concernenti  
la designazione,  
l'elezione, o

la valutazione di

persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

## **Articolo 8 – ASSEMBLEE – CONVOCAZIONI**

Le assemblee sono  
ordinarie e  
straordinarie. Le  
assemblee hanno  
luogo nella sede

dell'Associazione o

in altro luogo  
secondo quanto  
indicato nell'avviso  
di

convocazione.

L'Assemblea  
ordinaria è  
convocata almeno  
due volte all'anno  
entro il 30 aprile, o  
in

funzione di quanto  
previsto dalle leggi  
al momento vigenti,  
dell'anno  
successivo a

quello di



competenza per  
l'approvazione del  
rendiconto ed entro  
il 31 dicembre

dell'anno  
precedente a quello

di competenza per  
l'approvazione del  
bilancio

preventivo.

Le assemblee sono  
convocate, in ogni  
caso qualora  
particolari esigenze  
lo

richiedano e

comunque quando  
ne faccia richiesta  
almeno un decimo  
dei Soci o

quando lo richieda  
almeno la metà più

uno dei componenti  
del Consiglio  
Direttivo.

La convocazione,  
con il relativo  
ordine del giorno,

avviene con  
apposito avviso

personale  
effettuato a mezzo  
lettera o altro  
mezzo idoneo

legalmente valido  
(fax,

telegramma, posta  
elettronica o  
quant'altro),  
almeno 15 giorni

prima  
dell'assemblea.

L'Assemblea,  
legalmente  
convocata e  
costituita,



rappresenta  
l'universalità dei  
soci.

Le sue  
deliberazioni  
legalmente adottate

obbligano tutti gli  
associati anche se  
non

intervenuti o  
dissenzienti.

# **Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

**L'Assemblea  
dell'Associazione**

è costituita dai  
Soci iscritti almeno  
da due mesi prima

della data della  
riunione e in  
regola con il

versamento della  
quota sociale per  
l'anno

in corso. Ogni  
Socio può  
intervenire

all'Assemblea con  
non più di due  
deleghe.

Le deliberazioni  
dell'Assemblea  
ordinaria sono

prese a  
maggioranza di  
voti e con la

presenza di  
almeno la metà  
degli associati. In

seconda  
convocazione la

deliberazione è  
valida qualunque  
sia il numero degli  
intervvenuti.



L'assemblea è  
straordinaria  
quando è  
convocata per  
modificare l'atto  
costitutivo e lo

Statuto ai sensi del  
successivo art.19;  
nel primo caso è  
necessaria la  
presenza, in

proprio o per

delega, di almeno  
tre quinti degli  
associati e il voto  
favorevole della

maggioranza dei  
presenti, mentre

per deliberare lo  
scioglimento  
dell'associazione e

la devoluzione del  
patrimonio occorre  
il voto favorevole

di almeno tre  
quarti degli

associati.

**Articolo 10 –  
ASSEMBLEE:**

# POTERI

L'assemblea  
ordinaria:

1) elegge il  
Presidente  
dell'Associazione:

2) definisce il  
numero dei

membri del  
Consiglio Direttivo  
entro i limiti  
previsti

all'art. 11;



3) elegge i  
membri del  
Consiglio direttivo  
;

4) delibera sul

programma di  
attività  
dell'Associazione  
e sui regolamenti;

5) approva,

sentito il parere  
del Collegio dei  
Revisori dei Conti,  
il rendiconto

ed il bilancio

preventivo; sulla  
base degli schemi  
predisposti  
dall'ANFFAS

Onlus Nazionale;

6) elegge il  
Collegio dei  
Revisori dei Conti,  
che dovrà essere  
di tre membri di

cui di norma uno,  
qualora le  
disposizioni di  
legge lo  
richiedano, iscritto

all'Albo dei  
revisori dei Conti  
o ad altri Albi  
equipollenti,  
nominandone

anche il  
Presidente;  
elegge inoltre i  
due membri  
supplenti



7) stabilisce  
l'importo annuale  
delle quote  
associative sulla  
base di quanto

stabilito nel  
bilancio  
preventivo;

8) delibera su  
ogni altro

argomento che  
non rientri nella  
competenza

dell'Assemblea  
straordinaria;

9) elegge il  
rappresentante  
dei Soci  
all'Assemblea  
dell'Associazione  
Anffas

Onlus Nazionale  
con le modalità  
definite nel  
regolamento;

10) delibera

obbligatoriamente  
l'adozione della  
Carta dei Servizi  
comprensivi

dei livelli minimi di

qualità in  
conformità dello  
schema  
predisposto

dall'ANFFAS

# Onlus Nazionale,

11) elegge i  
rappresentanti  
pro-tempore nei  
Consigli di



Amministrazione,  
nei

Comitati di  
Gestione e negli  
organi di controllo

degli Enti di  
iniziativa

dell'Associazione.

# L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle  
modifiche  
statutarie

b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio

sociale secondo  
quanto previsto ai  
successivi art. 17  
e 19.

L'Assemblea è

presieduta dal  
Presidente o, in  
caso di sua  
assenza o  
impedimento,

dal Vice  
Presidente; in loro  
mancanza  
l'Assemblea è  
presieduta da uno  
dei Soci, su

designazione  
della maggioranza  
dei Soci  
intervenuti e dei  
relativi diritti di  
voto.



Il Presidente  
dell'assemblea  
nomina un  
segretario per la  
redazione del  
verbale e due

scrutatori allorché  
siano previste  
delle votazioni.

Spetta al  
Presidente

del'Assemblea  
dirigere e regolare  
le discussioni e  
stabilire le

modalità e l'ordine

delle votazioni.

**Articolo 11 -  
CONSIGLIO  
DIRETTIVO:  
COMPOSIZIONE**

Il Consiglio  
Direttivo è  
composto da un  
minimo di 3 ad un  
massimo di 9  
membri, in

relazione al  
numero di soci,  
tra i quali il  
presidente, eletti  
dall'Assemblea  
tra i

candidati dei soci.

I membri eletti  
hanno il diritto ad  
un solo voto. Non  
è ammesso il

voto per delega o

per

corrispondenza.



E' ammessa a  
partecipare,  
senza diritto di  
voto e su  
espressa  
chiamata del

Presidente,  
qualsiasi persona  
che per  
competenze o  
compiti scientifici  
o

amministrativi si  
ritenga utile ai  
lavori del  
Consiglio  
Direttivo.

I membri del  
Consiglio  
Direttivo durano  
in carica quattro  
anni e sono  
rieleggibili per

non più di due  
volte consecutive.  
Il Consiglio  
Direttivo elegge  
nel suo seno il  
Vice

Presidente, il  
Segretario ed il  
Tesoriere.

**Articolo 12 –  
CONSIGLIO  
DIRETTIVO:  
FUNZIONAMEN**

# TO

Le riunioni del  
Consiglio  
Direttivo sono  
Convocate dal  
Presidente di

sua iniziativa o

su richiesta di  
almeno un terzo  
dei consiglieri.

Le riunioni del



Consiglio  
Direttivo sono  
  
tenute presso la  
sede  
dell'Associazione

o in altro luogo  
indicato  
nell'avviso di

convocazione.

Le convocazioni

del Consiglio  
Direttivo saranno  
effettuate a  
mezzo

lettera o altro

mezzo idoneo  
legalmente  
valido (fax,  
telegramma,  
posta elettronica  
o

quant'altro) da  
inviarsi ai  
consiglieri  
almeno 5 giorni  
prima della data  
fissata per

l'adunanza, con  
l'indicazione  
degli argomenti  
da trattare, del  
luogo e della  
data in cui

si terrà la  
riunione.

Il Consiglio è  
validamente  
costituito con la

presenza di  
almeno la metà  
più uno dei

suoi membri; le  
deliberazioni del



Consiglio  
vengono assunte  
con il voto  
favorevole

della

maggioranza dei  
presenti; in caso  
di parità prevale  
il voto del  
Presidente.

## **Articolo 13 – CONSIGLIO**

# **DIRETTIVO: POTERI**

**Il Consiglio  
direttivo ha tutte  
le facoltà e i  
poteri necessari**

per il  
conseguimento  
dei

fini  
dell'Associazione

e e per la  
gestione  
ordinaria e  
straordinaria  
dell'Associazione  
e

stessa che non  
siano della  
legge o dallo  
statuto  
espressamente  
riservati

all'Assemblea.

Il Consiglio  
Direttivo può  
delegare alcune  
specifiche

funzioni o  
incarichi al

Presidente, a  
Consiglieri, a  
Soci o anche a



terzi,  
determinando i  
limiti di tale  
delega.

I regolamenti

interni e le loro  
eventuali  
modificazioni  
sono proposti  
dal Consiglio

Direttivo  
all'Assemblea e  
successivamente  
e all'eventuale  
approvazione,  
comunicati ai

Soci con lettera  
da inviarsi entro  
60 giorni  
dall'entrata in  
vigore dello  
stesso.

Il Consiglio  
Direttivo, in  
tempo utile per  
convocare  
l'Assemblea  
ordinaria, deve

esaminare il  
rendiconto da  
sottoporre  
all'approvazione  
dell'Assemblea  
corredandolo

di apposita  
relazione  
sull'attività  
svolta durante  
l'esercizio.

Il Consiglio  
Direttivo può  
istituire  
Commissioni di  
lavoro per lo  
svolgimento dei  
fini



sociali e per lo  
sviluppo di  
specifici  
programmi e ne  
elegge i  
coordinatori.  
Spetta al

Consiglio  
Direttivo la  
nomina dei  
rappresentanti  
pro-tempore nei  
consigli di

amministrazione  
, nei comitati di  
gestione e negli  
organi di  
controllo degli  
Enti di

iniziativa  
dell'Associazione  
e e la  
designazione  
dei  
rappresentanti in  
altri enti o

organismi i cui  
fini siano utili  
alla promozione  
e alla tutela  
degli interessi  
associativi.

Il Consiglio  
Direttivo,  
secondo il  
mandato  
conferito  
dall'Assemblea,  
nell'ambito delle

attività e finalità  
di cui all'art. 3  
del presente  
statuto  
associativo, ha  
tutte le facoltà  
ed i

poteri necessari  
per poter  
deliberare il  
compimento di  
ogni atto  
costitutivo,



**modificativo e/o  
estintivo di diritti  
sul patrimonio  
associativo,  
nonché lasciati,**

donazioni,  
conferimenti,  
questi ultimi  
limitatamente ad  
Enti, aventi la  
qualifica di

Onlus, facenti  
parte  
dell'unitaria  
struttura  
ANFFAS, onde  
favorire  
l'esercizio delle

finalità  
statutarie.

**Articolo 14 –  
CONSIGLIO  
DIRETTIVO:  
DECADENZA  
DEL**

# CONSIGLIERE

A sostituire il  
Consigliere che  
è venuto a  
mancare per

una qualsiasi  
causa, è

chiamato dal  
Consiglio

**Direttivo il primo  
di non eletti.**

**Il membro così  
nominato**

resterà in carico  
fino alla  
scadenza del  
mandato del



**membro  
sostituito.**

**L'appartenenza  
al Consiglio**

**Direttivo cessa  
per:**

**1) dimissioni,  
che devono**

essere  
presentate per  
iscritto o per

decadenza,

norma dell'art.  
7bis

2) scadenza del  
mandato

3) decesso

4) esclusione,  
deliberata dai  
due terzi dei

consiglieri con  
diritto di voto,

in caso di  
comportamenti

del consigliere  
incompatibili  
con le finalità

dell'Associazione

e, tali da  
arrecare danni  
moralì o  
materiali



all'Associazione  
stessa o per  
inadempienza  
agli obblighi  
assunti ai

sensi dell'atto  
costitutivo e  
dello statuto e  
per altri gravi e  
comprovati

motivi  
comunque  
riferibili a  
fattispecie come  
danno sociale.

Contro il  
provvedimento  
di esclusione è  
data facoltà al  
Consigliere di  
ricorrere

all'Assemblea  
ordinaria.

# **Articolo 15 – PRESIDENTE**

Il Presidente ha  
la legale  
rappresentanza  
dell'Associazione,  
guida la  
politica

associativa  
generale e ne  
mantiene l'unità  
di indirizzo,  
presiede il  
Consiglio  
Direttivo

di cui è anche  
componente,  
vigila perché  
siano osservate  
le norme  
statutarie e



provvede a  
dare  
esecuzione alle  
delibere del  
Consiglio.

In caso di  
assenza o  
impedimento è  
sostituito dal  
Vicepresidente  
o, in caso di

assenza o di  
impedimento di  
quest'ultimo,  
dal  
componente  
del Consiglio  
più anziano

di età.

# **Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il collegio dei  
Revisori dei  
Conti viene  
eletto  
dall'Assemblea  
e si compone  
di norma

di tre membri  
effettivi, di cui,  
qualora le  
vigenti  
disposizioni di  
legge lo  
richiedano,

almeno uno  
iscritto all'Albo  
dei Revisori  
Contabili, e di  
due supplenti,  
di cui qualora  
le

vigenti  
disposizioni di  
legge lo  
richiedano,  
almeno uno  
iscritto all'Albo  
dei Revisori



Contabili, che  
subentrano in  
ogni caso di  
cessazione di  
un membro  
effettivo.

L'incarico di  
Revisore dei  
Conti è  
incompatibile  
con qualsiasi  
altra carica

nell'Associazione  
e può  
essere  
ricoperto  
anche da  
persone non  
Socie.

Per la durata in  
carica e la  
rieleggibilità  
valgono le  
norme dettate  
nel presente  
statuto

per i membri  
del Consiglio  
Direttivo.

I Revisori dei

Conti  
partecipano di  
diritto alle  
adunanze  
dell'Assemblea

▪

In generale  
hanno il  
compito di  
vigilare  
sull'amministrazione  
dell'Associazione

ne

verificando la  
regolarità della  
gestione dei



fondi e  
accertando la  
regolarità del

rendiconto

annuale.

Ai fini dello  
svolgimento  
della propria

# attività di vigilanza e controllo, i Revisori dei

conti hanno  
accesso ai libri  
verbale, ai libri  
sociali e ai libri  
contabili,  
nonché a tutta  
la

documentazione  
e  
dell'associazione.

I Revisori dei  
Conti possono  
partecipare alle  
riunioni del  
Consiglio  
Direttivo,

esprimendo  
voto  
consultivo.

Titolo Quarto:

# Norme Amministrative

## **Articolo 17 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**



L'esercizio  
dell'Associazione  
coincide  
con l'anno  
solare e  
chiude il 31  
dicembre di

ogni anno.

L'associazione  
ha l'obbligo di  
impiegare gli

utili e gli  
avanzi di  
gestione per la  
  
realizzazione

delle attività  
istituzionali e  
di quelle ad  
essa  
direttamente  
connesse.

All'Associazione  
e è vietato  
distribuire,  
anche in modo  
indiretto, utili  
ed avanzi di

gestione  
nonché fondi,  
riserve o  
capitale  
durante la vita  
dell'Associazione  
stessa, a

meno che la  
destinazione o  
la distribuzione  
non siano  
imposte per  
legge o siano

effettuate con  
atto donativo a  
favore di altro  
soggetto  
giuridico,  
aventi forma di



ONLUS, parte  
dell'unitaria  
struttura  
ANFFAS.

**Articolo 18 –  
DURATA**

# DELL'ASSOCIAZIONE

La durata  
dell'Associazione  
è stabilita

sino al 31  
dicembre  
2100. Essa  
potrà essere

prorogata con  
delibera  
dell'Assemblea  
a  
straordinaria.

**Articolo 19 –**

# SCIIOGLIMEN TO

Lo  
scioglimento

dell'Associazione  
deve  
essere  
deliberato  
dall'Assemblea  
a

straordinaria;  
l'avviso  
dell'Assemblea  
a  
straordinaria  
riunita per lo

scioglimento

dell'Associazione  
deve



**essere inviato  
con almeno  
30 giorni di  
anticipo dalla  
data**

# dell'unica convocazione

-

L'Assemblea  
è riunita  
validamente  
quando siano  
presenti più di  
tre quarti dei

Soci

iscritti da  
almeno due

mesi in regola  
con il  
pagamento  
della quota  
annuale; la

delibera di  
scioglimento  
si intende  
approvata  
solo se votata  
col voto

favorevole dei

tre quarti dei  
presenti.

In caso di  
scioglimento  
dell'Associazione,  
i beni  
della stessa,  
dopo il



**pagamento di**

**tutti gli  
eventuali**

debiti,  
saranno  
devoluti  
all'ANFFAS  
Onlus  
Nazionale,

sentito il

parere

dell' Autorità di

Controllo di  
cui all'Art. 3  
comma 189 e  
successivi  
della L.

662/96

**Articolo 20 –  
NORME DI  
RINVIO**

Per quanto  
non previsto  
nel presente  
statuto o  
altrimenti  
stabilito si

rinvia alle  
leggi

vigenti in

materia di  
Enti  
Associativi  
con  
personalità  
giuridica,



organismi di

volontariato e  
di ONLUS.

